



COMUNE DI COSSANO BELBO
(Provincia di Cuneo)

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 18 del 06/05/2026

OGGETTO: Noleggio gabinetti chimici per la stagione estiva e per le manifestazioni previste nell'anno 2026. Determina a contrattare, assunzione impegno di spesa ed aggiudicazione. CIG. BB8812CD8A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILEVATA la necessità di posizionare dei W.C. chimici nel parco giochi e in piazza Calleri per la prossima stagione estiva, nonché altri bagni chimici in occasione delle manifestazioni organizzate dalla Pro Loco comunale, provvedendo al noleggio degli stessi, secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale;

VISTO il preventivo di spesa formulato dalla ditta F.LLI SCARAMPI di Enrico & Renzo s.n.c. di Canelli, ditta specializzata nel settore, assunto al protocollo comunale con il numero 2302 in data 5/05/2026, che si rende disponibile alla fornitura in argomento al prezzo di Euro 1.800,00 oltre all'I.V.A. di Legge;

VISTI:

l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare;
l'art. 17 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

l'art 17 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 secondo cui "...in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"

DATO ATTO CHE:

l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto non risulta ulteriormente suddivisibile in lotti;

ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di

negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

CONSIDERATO CHE:

- l'affidamento a favore della Ditta sopra indicata avviene in deroga al principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 comma 6 del d.lgs. 36/2023 trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000,00 euro;
- l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire è il noleggio di alcuni bagni chimici da posizionare nel parco giochi di Piazza Balbo ed in piazza Calleri nel periodo aprile/ottobre e durante le manifestazioni;
- b) oggetto del contratto è la fornitura dei bagni chimici in argomento;
- c) la forma del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- d) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- e) Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

PRESO ATTO del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC On Line contraddistinto dal Numero Protocollo INAIL_53896935 emesso in data 27/04/2026, con validità fino al 25/08/2026, con il quale si dichiara che la ditta F.Ili Scampari di Enrico & Renzo s.n.c. di Canelli risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

EVIDENZIATO che per la presente procedura di selezione del contraente, contraddistinta dal Codice identificativo di gara (CIG) BB8812CD8A, non è dovuta alcuna contribuzione di cui all'art.1, comma 67, della legge n.266/2005 all'Autorità nazionale Anticorruzione subentrata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo quanto previsto da quest'ultima Autorità con propria deliberazione;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 36/2023. (Codice dei Contratti pubblici);

DETERMINA

DI DARE ATTO di tutto quanto in premessa e AFFIDARE direttamente, per le ragioni esplicitate in premessa, il noleggio di 2 bagni chimici da posizionare nel parco giochi di Piazza Balbo ed in piazza Calleri nel periodo maggio/ottobre, n. 4 bagni chimici per la Sagra degli IN e n. 2 bagni chimici per la festa patronale, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI IMPEGNARE, per i lavori in argomento la somma di € 2.196,00 (I.V.A. inclusa), con imputazione della spesa al Cod. 09.02.1 (ex Voce 3660/55/1) del Bilancio del corrente esercizio che presenta la dovuta disponibilità;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG BB8812CD8A e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ssmmii

DI COMUNICARE alla Ditta interessata la presente determinazione;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
MANZO Luca